

Circolare **n. 9 - fiscale**
del **06.03.2024**

Sommario

1. il bilancio di sostenibilità, breve sintesi degli aspetti più rilevanti

- 1 -

Premessa

Il Bilancio di sostenibilità sta divenendo argomento sempre più attuale.

Da un lato, la normativa europea introduce i futuri step che porteranno tale documento a divenire obbligatorio per una platea di soggetti più ampia.

Dall'altro, sempre più stakeholder richiedono questo tipo di informativa: banche, fondi di investimento e istituzioni sono solo alcuni dei soggetti che stanno già richiedendo la pubblicazione di informazioni non finanziarie nei tre ambiti fulcro del Bilancio di sostenibilità, ovvero, quello ambientale, quello sociale e quello economico. Quest'ultimo inteso anche come sostenibilità economica rispetto alle strategie, attuate o meno, all'interno dei primi due ambiti.

Il trend sembra, perciò, essere incontrovertibile e porterà, con ogni probabilità, a un futuro nel quale l'informativa ESG (*Environment Social Governance*) non comporterà più una differenziazione rispetto ai competitors, come viene ora percepita, ma una necessità al fine di accedere a credito bancario agevolato, bandi, capitale da fondi di investimento e altri strumenti riservati a soggetti con determinati livelli di trasparenza comunicativa e/o rating di sostenibilità.

Cos'è il bilancio di sostenibilità

Il Bilancio ESG è un documento di rendicontazione nel quale un'impresa comunica la propria performance ESG (*Environment Social Governance*) e gli eventuali progressi effettuati in ambito ambientale, sociale e di governance.

Per decidere come rendicontare gli aspetti legati alla sostenibilità, le aziende hanno due opportunità:

1. stilare un report integrato, dove gli aspetti non finanziari sono contenuti nello stesso documento di quelli finanziari;
2. separare le informazioni e pubblicare a parte una dichiarazione non finanziaria ossia il bilancio, appunto, di sostenibilità.

Il concetto di sostenibilità per un'impresa, e quindi del suo Bilancio ESG, si basa su tre pilastri:

1. ambiente: agire in modo sostenibile significa puntare sulla salvaguardia dell'ambiente e non compromettere i processi dei sistemi biologici;
2. sociale: puntare al miglioramento delle condizioni di vita attraverso la promozione di servizi sanitari, educazione, servizi sociali, lavoro, valorizzazione delle tradizioni e pluralismo culturale;
3. economia: contribuire allo sviluppo della società riducendo rischi e costi, migliorando la qualità dei servizi senza aumentare o riducendo le possibili ricadute negative.

Cosa deve contenere il bilancio ESG di un'impresa?

In Italia, attualmente, la normativa che regola tutto questo è stabilita dal Dlgs. 254/2016.

Il decreto stabilisce, in particolare, che il documento del bilancio ESG dovrà contenere almeno informazioni relative:

- all'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili;
- all'impiego di risorse idriche;
- alle emissioni di gas ad effetto serra e inquinanti in atmosfera;
- all'impatto sull'ambiente;
- all'impatto sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio.

Il documento dovrà poi rendicontare gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, come le:

- azioni poste in essere per garantire la parità di genere;
- misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia;
- modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
- informazioni riguardanti il rispetto dei diritti umani e misure adottate per prevenirne le violazioni,
- azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
- informazioni riguardanti la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

Ciascun aspetto dovrà essere rendicontato seguendo "le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o la metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione".

La normativa europea e la road map

La norma che, fino ad oggi, ha regolamentato il bilancio di sostenibilità (Decreto legislativo 254/2016) sta per essere abolita e sostituita dalla recente emanazione della direttiva Ue 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che innova l'informativa di sostenibilità, aumentandone trasparenza e standardizzazione, nonché ampliando la platea dei soggetti che devono redigere la rendicontazione.

In questi giorni, lo Stato italiano ha approvato la "bozza di un decreto di recepimento", in consultazione dal Mef fino al prossimo 18 marzo, che dovrà essere approvato entro il 6 luglio 2024. Quest'ultimo decreto regolerà in modo definitivo il nuovo "bilancio di sostenibilità", con regole innovative e precisazioni sui soggetti tenuti ad applicare la nuova norma.

Oltre ai nuovi obbligati alla rendicontazione di sostenibilità, anche altre società "minori" – pur in assenza di un obbligo di legge – potranno considerarsi "tenute" a fornire le informazioni relative all'impatto del proprio modello di business sull'ambiente e sulla società. È il caso, ad esempio, dei principali fornitori dei soggetti obbligati.

Il calendario attuale della CSRD prevede che la rendicontazione di sostenibilità contenga informazioni riguardanti l'intera catena del valore dell'impresa.

Soggetti e tempi

In questo momento non è chiaro quali siano i soggetti tenuti al nuovo bilancio ESG e, soprattutto, quali siano i tempi di entrata in vigore.

Si ipotizza che l'introduzione dell'obbligo di redazione del bilancio ESG avverrà in maniera graduale nel tempo a seconda della tipologia di destinatari.

- Esercizio 2023 (D.Lgs. 254/2016) e 2024 (CSRD): per le grandi imprese con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che siano enti di interesse pubblico, ossia per i soggetti già tenuti all'obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente.
- Esercizio 2025: per tutte le grandi imprese non quotate.
- Esercizio 2026: per le piccole e medie imprese (PMI) con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (escluse le micro-imprese).
- Esercizio 2028: per imprese di paesi terzi.

I soggetti non obbligati a redigere il bilancio di sostenibilità

Numerosi soggetti "non obbligati" a redigere il reporting di sostenibilità possono comunque essere destinatari di crescenti richieste di informazioni di "sostenibilità".

Pensiamo alle imprese che appartengono alla catena del valore delle imprese obbligate (sono loro clienti o fornitrici), che fanno ricorso al credito bancario, che partecipano a gare di appalto/procedure di aggiudicazione o fanno parte di un gruppo la cui controllante è tenuta alla redazione del reporting consolidato (e proprio per questo non sono tenute a redigere il reporting individuale anche se superano i limiti dimensionali).

Questi soggetti, a seconda delle dimensioni e del settore di attività, possono valutare l'opportunità di redigere il reporting in via volontaria.

In tal senso, risultano agevolati i soggetti già tenuti a produrre alla società "capogruppo" i dati per la redazione del reporting consolidato.

E' bene ricordare che tutte le società (anche se non rientranti tra gli "obbligati" sopra definiti), se tenute a redigere la relazione sulla gestione ex articolo 2428 del Codice civile, devono inserire in essa - nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società, dell'andamento e del risultato della sua gestione - non solo gli indicatori finanziari, ma anche, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

I vantaggi dell'adozione del bilancio di sostenibilità

Ad oggi, sono numerose le imprese (principalmente di grandi dimensioni) che hanno redatto i loro report di sostenibilità, nonostante non sia ancora in vigore alcun obbligo di legge, molte delle quali incoraggiate da richieste provenienti da propri clienti/fornitori o dalla stessa proprietà.

È fuori dubbio che la formulazione di un bilancio di sostenibilità possa offrire numerosi vantaggi che vanno al di là della compliance normativa:

- accresce la "green reputation" aziendale, anche nei confronti della clientela finale sempre più attenta alle politiche ESG, con conseguente promozione del brand-azienda;
- permette l'accesso a nuovi mercati che richiedono determinate informazioni e/o rating ESG. Molte aziende, al fine di rispettare determinate normative, richiedono, infatti, anche ai loro fornitori, di attuare e comunicare delle politiche di sostenibilità;
- introduce la misurazione di numerosi KPI, che consentono di evitare sprechi e di ottimizzare la gestione delle risorse utilizzare dall'azienda;
- migliora la gestione dei rischi dovuti al cambiamento climatico puntando sull'impact investing;
- consente di accedere a bandi e di ottenere finanziamenti con tassi agevolati concessi alle sole aziende aventi determinati standard di sostenibilità;
- consente di beneficiare di tassi di interesse passivi bancari inferiori.

A fronte di un impegno significativo da parte della struttura aziendale, il ritorno, sotto numerosi punti di vista, è sicuramente da non sottovalutare e potrebbe portare un ritorno, sia dal punto di vista reputazionale che dal punto di vista economico/finanziario, notevole.

Il comportamento dello studio

Il nostro studio è al fianco delle aziende clienti per capire come affrontare le problematiche ESG affiancandosi alle aziende stesse nell'individuazione dei partner più adeguati e, in generale, nella realizzazione di un Assesment per verificare lo stato dell'azienda e nell'individuazione preliminare delle azioni necessarie (GAP Analysis), oltre che valutare eventuali certificazioni di scoring ESG.

Per qualsiasi informazione al riguardo occorre prendere contatto con la nostra collaboratrice dott.ssa Francesca Delsante (f.delsante@studiobrogli.com).

Cordiali saluti.
Gianluca Broglio